

all'oggetto di determinare le norme e fissare la dotazione delle acque ai tre menzionati Stabilimenti dei Bagni d'Acqui in senso della suddetta Convenzione dell'otto Maggio 1877 e per tanto attesa che la detta Commissione, eseguite le occorrenti ispezioni, recognizioni, ed operazioni, sotto di venticinque Novembre Milleottocento77 e per tanto riprese il ricevuto incarico con progettare il reparto delle acque nel senso del precitato Articolo 8 della Convenzione soprariferita, ed i lavori da eseguirsi per ottenere lo stabile e sicuro progettato reparto — attesa che in questo stato di cose, ed in coerenza di quanto è dichiarato all'Articolo 18 della soprariferita Convenzione, vogliasi ora devenire alla celebrazione del pubblico Istrumento, da cui resulti la vendita del sopra designato Stabilimento Balneario Civile, e tutte le condizioni e patti da cui la vendita stessa viene accompagnata.

- Quindi è che -

Per il presente pubblico Istrumento, la cui Minuta è stata precedentemente vista ed approvata da tutte le Parti interessate, non che dalla Direzione del Contenzioso Finanziario, apparisco e sia noto come — avanti di me Cavaliere Dottore Pier Antonio del fu Dottor Giuliano Spigchi Procuratore e Notaro dei

Prezi Dipartimenti ed Amministrazioni dello Stato resi-
 dente nell' Ufficio della Direzione Generale del Contenzio-
 so Finanziario posto in Firenze Piazza della Signoria
 Numero 8- Es allo presenza dei due infrascripti Testi-
 moni benipimo cogniti, aventi tutti i requisiti voluti
 dalla Legge, e per assistere alla celebrazione del presente
 pubblico Istrumento specialmente chiamati, e pre-
 gati, si sono personalmente presentati.

L' Illustrissimo Signor Cavaliere Dottor Giovanni del fu
 Signor Giuseppe Papini nella sua qualità e non altrimenti
 di Ispettore Generale al Ministero delle Finanze del Regno,
 e nella rappresentanza delle Finanze medesime, e così
 con protesta di non volere contrarre in proprio alcuna
 obbligazione, o responsabilità.

E l' Illustrissimo Signor Commendatore e Avvocato Giuseppe
 del fu Signor Francesco Saracco Grand' Ufficiale dell'
 Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, possidente
 domiciliato in Arequi, in ordine al Mandato conferi-
 togli dall' Illustrissimo Signor Cavaliere Giovanni
 Forno nella sua qualità di Sindaco della Città di
 Arequi, con atto in brevetto del dì ventuno Dicembre
 Milleottocento sepantotto consegnato ai rogiti del Notaro
 Cavaliere Pietro Monti residente nella Città medesima,
 redatto in Carta bollata da Lire due, e legalizzato
 dal Presidente del Tribunale Civile della Città stessa;

e così esso pure con protesta di non voler con-
trarre in proprio obbligazione alcuna, ma di
volere unicamente obbligare il Municipio da esso
rappresentato

Ambidue a me Notaro, ed agli infrascripti due Testimoni
benipino cogniti, i quali hanno dichiarato, convenu-
to, promesso, e stipulato come e quanto appresso. —

In primo luogo, ambedue le lodate Parti contraenti nella
repettiva loro qualità e rappresentanza hanno ratifi-
cato ed approvato, conforme ratificano ed approvano la
premessa narrativa, ed hanno dichiarato e convenuto, che
debba formare parte integrale della presente dispositiva
ad ogni più effetto di ragione, e come se in que-
sta sede fosse trascritta di parola in parola, riduen-
dola siccome la riducono in stipulazione. —

In secondo luogo sono state dalle menzionate Parti con-
traenti, dopo lettura ed esame fattone, consegnati a me
Notaro infrascripto i due seguenti documenti per rimet-
terli al pubblico Generale Archivio dei Contratti di
Firenze insieme col presente Istrumento di cui
debbono formar parte integrale cioè: —

1.^a La Pianta, o Planimetria delle Terme Nazionali
d'Acqui situate in sponda destra del Bormida redatta
nel quattro Agosto Milleottocento sepantacinque
dall'Ingegnere Capo per i fabbricati demaniali

Gianone, approvata e firmata dal Ministro delle Fi-
nanze allora Commendatore Quintino Sella, da Giu-
seppe Bella, dal Direttore Generale Finali, e dal Cavaliere
Gaetano Cavalleri, registrata a Firenze li trentuno
Dicembre corrente Reg. 16 Numero 10767, e che forma
corredo della sopra trasfinita Convenzione, e che è in copia
allegata, e senz'obbligo di copiarla sul mio Protocollo —

2° L'originale del citato Atto di procura del di-
ventuno Dicembre 1878 per antotto rogato Monti, con
obbligo di trasferirlo sul mio Protocollo.

E tuttorio fermo stante, da averci per ripetuto in prin-
cipio, mezzo, e fine del presente Contratto, e tante volte
quante occorresse il ripeterlo, l'Illustrissimo Signore
Ispettore Generale Cavaliere Giovanni Papini, ha dato,
venduto, e trasferito, siccome dà, vende, e trasferisce al
Municipio della Città di Acqui, e per esso all' Illustrissimo
Signor Commendatore Avvocato Giuseppe Saracco qui pre-
sente, e per detto Municipio accettante e comprante,
lo Stabilimento Civile Balneario situato presso
la Città di Acqui tale quale è il medesimo descritto
nell'articolo 1° della sopra trasfinita Convenzione, ed è
indicato nella sumiferita Pianta Planimetrica, da
averci qui la detta descrizione, ed indicazione tra-
sfinite e ripetuta di parola in parola —

Il quale Stabilimento e suoi annessi, hanno d'india-

rato le Parti che è circoscritto, fra gli altri, dai sequen-
ti confini, cioè: — dai Torrenti Bormida e Ra-
vanaso, dalla Strada di Lupito, e dai popessi degli
vendi d' Israel Ottolenghi, solo, senza indicare i
numeri di Mappia, perchè ignovati dalle Parti
predette.

Con tutti gli annessi e connessi, usi, servitù si attive che
passive, adiacenze e pertinenze, e con tutte le cose solite
andare e stare con detto Stabilimento civile, e tale e
quale lo Stabilimento medesimo coi suoi accessori tro-
vati dettagliatamente descritto nel precitato articolo
primo della sopra trasportata Convenzione, e come è
indicato nella relativa sopra citata Pianta Planimetrica
del quattro Agosto Milleottocento seppantacin-
que autenticata Giannone alla quale —
ad avere tenere e possedere con ogni più estesa clausola
traslativa di possesso e di proprietà, con pienissimo
cessione di tutte le ragioni competenti al Reale
Demanio venditore, e con promessa della rilevazione
in ogni caso di evizione o molestia di tutta o parte
della cosa venduta, ancorchè questa derivasse dalla
natura della cosa medesima, o per preordinata dispo-
sizione degli autori tanto immediati che mediati
del Reale Demanio, e tanto nel giudizio petitorio e
ordinario, quanto nel giudizio possessorio ed esecutivo e.

di semplice detenzione, e tante volte quante fosse per
 accadere la detta molestia o evizione, da estendersi ta-
 li promesse e clausole a forma delle regole d'ragione —
 La qual vendita e cessione e rispettiva compra, le lodate
 Parti contraenti, ciascuna nella indicata loro qualità
 e rappresentanza, convengono di farla e di riceverla
 per il prezzo di Lire italiane Trecentodiecimila,
 e con tutti i riserri, patti, e condizioni largamen-
 te espresse in ciascuno degli articoli della sopra tra-
 scritta Convenzione dell'otto Maggio Milleottocento
 Settantasette, e nei tre articoli della Legge del sette
 Luglio Milleottocento Settantotto, con la quale fu ap-
 provata la ridetta Convenzione, da averfi tutti i dicitto
 articoli della Convenzione, ed i tre articoli della ri-
 ferita Legge qui per ripetuti, a scanso d'inutili
 ripetizioni di parola in parola.

E dovendosi intendere costituite, siccome si costituiscono
 per la conservazione in perpetuo dei diritti di uso
 gratuito, di che si parla nell'articolo 3° della suddet-
 tata Convenzione, tante proprie e vere servitù rea-
 li ed attive a favore dei due Stabilimenti bal-
 neari per i Militari e per gl'indigenti, che rimangono
 nella proprietà del Governo, e tante proprie e vere
 servitù reali passive a carico dello Stabilimento Bal-
 nearo Civile, che si alienò, con tutte le clausole più

estese ed efficaci a stabilire legalmente le servitù predette in coerenza del riferito fatto nel 3° citato articolo della sopra trascritta Convenzione

Quanto al progetto già fatto dalla menzionata Commissione circa al più giusto riparto delle acque, e circa ai lavori da eseguirsi in esecuzione del progetto medesimo in coerenza di quanto è dichiarato all'articolo ottavo della sopra trascritta Convenzione, resta riservato tanto al Reale Governo, quanto al Comune di Acqui di deliberare ciò che reputeranno più conveniente in proposito del detto progetto, ben inteso che con questo riferito non debbe intendersi minimamente pregiudicato ai rispettivi loro diritti, e che in qualunque modo sia ordinata la esecuzione dei lavori necessari a rendere più permanente e più sicuro il riparto delle acque (una volta che questo sarà stato definitivamente concordato e stabilito) la esecuzione medesima dovrà essere sottoposta alla collaudazione dei Periti da delegarsi nell'interesse dei tre Compartimenti in cui è diviso lo Stabilimento Balneario e ciò nello scopo di accertarsi che le opere che saranno ordinate, siano eseguite in modo da assicurare ad ognuno dei tre Compartimenti la quota di acqua che loro sarà definitivamente assegnata ai termini della Convenzione.

E poichè secondo il disposto dell' articolo 3° dell' allegata Legge del sette Luglio Milleottocento sessantotto, che approva l' alienazione di cui si tratta, l' effetto dell' alienazione medesima deve retrotrarsi al primo Gennaio del cadente Anno Milleottocento sessantotto, così resta stabilito e convenuto

Che come fino dal primo Gennaio Milleottocento sessantotto sono andate ed andranno a profitto del Municipio Compratore tutte le rendite di qualunque natura provenienti dal detto Stabilimento Balneario Civile, così fino ad una tale epoca saranno a carico e dovranno soddisfarsi dal Municipio stesso tutti i pesi ed oneri di qualunque natura gravanti lo Stabilimento medesimo.

Quindi dalla diversata epoca saranno a carico e dovranno soddisfarsi dal Municipio compratore;

1° Tutte le contribuzioni e tasse di qualunque specie tanto regie che provinciali e comunitative gravanti il riferito Stabilimento, e terreni annessi, non che le rendite del medesimo, e le contribuzioni e tasse di cui potrà essere gravato in appreso, niuna esclusa nè eccettuata.

2° Tutte le spese di qualunque natura occorse dal primo Gennaio Milleottocento sessantotto, ed occorrenti in appreso per la conservazione e

mantenimento del riferito Stabilimento e suoi
accessorj

E quindi dovranno soddisfarsi dal detto Municipio
compratore anche le Lire Milleottocentoventitrè,
e Centesimi quindici, prezzo dei lavori già ultimati,
ma ancora non collaudati accettati al Signor
Navarino Gavotti con il Contratto d'accollo
stipulato in Acqui il ventisei Aprile Milleotto-
centosessantotto, approvato con Decreto del Mini-
stero delle Reali Finanze il ventinove Maggio
succesivo registrato alla Corte dei Conti il diciannove
Giugno dello stesso Anno, e registrato in Acqui
il sedici Luglio dell'anno medesimo Lib. 7. numero
1932 foglio 185 con Lire 20 e Centesimi 90 dal
Pricettore Tedaldi, o quella qualunque somma
maggiore o minore che farà per risultare dalla
collaudazione

3. E qualunque onorario, stipendio e gratifi-
cazione che fin qui siano state portate a carico, e
soddisfatte dal Reale Stabilimento che si aliena,
niuna esclusa nè eccettuata.

E sulle riferite basi farà fatta la debita liquidazione,
e il Municipio dovrà rimborzare la Reale Finanza
di quelle somme di cui per gli enunciati titoli
possa rimanere creditrice.

quanto al prezzo della presente Compra e Vendita
 stabilito, come è stato detto, in Lire Trecento-
 diecimila, si dichiara, che atteso il pagamento
 già effettuato di Lire Ottantaquattromila
 nel quattordici Ottobre Milleottocento sessanta-
 cinque nella Tesoreria Provinciale di Alessandria,
 il prezzo predetto oggi si residua alla somma
 di Lire Dugentoventiseimila che dovrà essere so-
 ddisfatto, conforme il prefato Signor Commen-
 datore Giuseppe Savacco nella indicato per qualità
 e rappresentanza si obbliga e promette di soddisfar-
 la e versarla in una Cassa dello Stato alla fine
 dell'anno in cui il presente Contratto sarà appro-
 vato. E ben' inteso che sulla somma predetta dovrà
 corrispondersi dal Municipio al Reale Governo
 il frutto alla ragione del cinque per cento dal
 primo Gennaio Milleottocento sessantotto in appresso,
 epoca alla quale in forza della citata Legge
 del sette Luglio Milleottocento sessantotto debbono
 retrotrarsi gli effetti del Contratto, fatto però la
 debita compensazione coi frutti dovuti sulla somma
 anticipata di Lire Ottantaquattromila dal
 quattordici Ottobre Milleottocento sessantacin-
 que fino al trentuno Dicembre Milleottocento
 sessantasette.

All' effetto poi di garantire il Reale Governo dello
 esatto adempimento di tutte i patti e di tutte le
 condizioni come sopra stipulate (oltre la ipote-
 ca legale nascente dalla Legge da inserirsi di
 Ufficio dal Conservatore delle ipoteche nell'atto
 della trascrizione del presente Contratto a ga-
 ranzia del pagamento del prezzo residuale,
 e dei frutti e spese rispettabili nei casi di ragio-
 ne) l' Illustrissimo Signor Commendatore
 avvocato Giuseppe Saracco, in coerenza delle
 facoltà ad esso conferite col preallegato Atto di
 procura, ed in esecuzione di quanto è stato
 ordinato con la precitata Legge del sette Luglio
 Milleotto cento sessantotto Articolo 2, ha costituito,
 siccome costituisce una speciale ipoteca per la
 somma in capitale di Lire italiane Centomila
 ed accessorj sullo Stabilimento Balneare Civile so-
 pra Definito, e sulle Fabbriche, Terreni, e Sorgenti
 d'acqua di cui si compone lo Stabilimento mede-
 simo, e sopra ciascuno dei suoi accessorj da inseri-
 versì nelle forme legali

Il quale Stabilimento composto dei fabbricati,
 terreni e sorgenti sopra definiti posto nelle vici-
 nanze e Comunità di Acqui sulla destra del
 Torrente Bormida, è confinato, come sopra è stato

detto, dal nominato Torrente Borvinda, e dal
Torrente Mavanoso, dalla Strada di Lupito, e
dagli heredi d' Israel Ottolenghi falsoscatriz, non
venendo indicati i numeri di mappa per avere
dichiarato le Parti di non conoscerli

Finalmente viene dichiarato che l'esecuzione
del presente Contratto resta subordinata nell'inter-
esse del Reale Governo alla definitiva appro-
vazione del Ministero a forma degli ordini, e
nell'interesse del Comune al Decreto Reale da
provocarsi a forma di quanto si dispone dalla
Legge del cinque Giugno Milleottocento cinquan-
ta Numero 1037.

In conformità di quanto fu già stabilito all'articolo 18
della sopra trascritta Convenzione, tutte le spese del
presente Contratto, del suo Registro, della trascrizione, e
dell'acconciamento delle dette ipoteche, si sodiffaranno
dal Municipio Compratore non escluse quelle di due
copie autentiche per le Parti, di una copia auten-
tica per la trascrizione, di altra in bianco per la
definitiva approvazione.

Delle quali cose tutte le Parti contraenti nei nomi
ne promettono la inviolabile osservanza sotto tutte
le pene prescritte dalle veglianti Leggi
Fatto, letto, e rogato il presente pubblico strumento in

Firenze nell' Ufficio della Direzione Generale del De-
 manio e delle Tasse nel Ministero delle Finanze que-
 sto suddetto di trentuno Dicembre Milleottocento-
 seppantotta, quivi presenti i Signori Cavalier Dottor
 Pietro del fu Carlo Germani, e Giovanni del vivente
 Paolo Medina, ambedue reggi impiegati, domiciliati
 in Firenze, Testimoni richiesti a quanto sopra, i
 quali dopo lettura fatta dell' atto presente hanno
 firmato il medesimo di loro proprio pugno e ca-
 rattere unitamente alle suddette Parti contraenti
 nei nomi e a me Notaro, avendo contestualmente
 tutti firmato con me Notaro stesso anche il mio
 Repertorio Notariale a forma della Legge —

= Giovanni Dottor Parini del fu Giuseppe Ispettore
 generale al Ministero delle Finanze —

= Giuseppe Saracco, Procuratore, ed al nome
 del Comune d' Aequi — — — —

= Pietro Germani Testimonia — — — —

= Medina Dottor Giovanni Testimonia — — — —

= Dottor Pier Antonio del fu Dottor Giuliano Spighi
 Procuratore e Notaro dei Reali Dipartimenti
 d' Amministrazioni dello Stato nelle Province
 Toscane residente in Firenze — — — —

Registrato a Firenze li diciannove Gennaio
 Milleottocento seppantanove Reg. 24 foglio 143.

Numero 332 Ricevuto Lire Ottomila cinquecento
settanta cinque e 60 — — Il Ricevitore

— Segue la Procura di che sopra —
Atto di procura speciale in brevetto

L'Anno Milleottocento settantotto addì ventuno
del Mese Di Dicembre in Aequi ed in una
delle Sale del Palazzo Comunale

Avanti di me Cavaliere Pietro Monti
Regio Notajo alla residenza di questa Città,
et alla presenza dei signori Barocchini
Gaetano fu Giovanni Battista, e Zanofetti
Tommaso fu Francesco Impiegati Mu-
nicipali nati e domiciliati in questa
Città testimoni idonei pienamente co-
gniti col Comparsente,

è personalmente comparso l' Illustris-
simo Signor Cavaliere Caupidico Capo
Giovanni Forno del fu Signor Giuseppe
nato e domiciliato in questa Città per
nominare siccome nella di lui qualità
di Sindaco di questa Città ed in conformi-
tà di analogo deliberazione del Consiglio
Comunale d' Aequi, nomina ed elegge in

suo procuratore speciale e per quanto
 infra generale l'Onorevolissimo Signor
 Commendatore avvocato Giuseppe Sa-
 raeco Grand' Ufficiale dell' Ordine dei
 Santi Maurizio e Lazzaro Senatore del
 Regno di qui agente per epso me Notaro
 ufficio pubblico fungente accettante,
 al quale procuratore eletto ha con-
 ferto e conferisce ogni e più ampia fa-
 coltà per addivenire col Ministero delle
 Finanze a nome e per conto del Mu-
 nicipio d' Acqui alla stipulazione dell'
 instrumento d' acquisto dello Stabilimento
 Termale Civile presso questa città nei
 termini, modi e condizioni che risultano
 dall'atto di Convenzione stipulata nel
 giorno otto Maggio Milleottocento e san-
 tafette fra le Finanze dello Stato ed
 il Municipio anzidetto colla aggiunta
 e modificazione stabilita colla Legge
 di approvazione in data 7 (sette) Lu-
 glio Milleottocento e santotto numero
 quattromila quattrocento settantacinque,
 autorizzandolo a fare a nome del
 detto Municipio tutto ciò e quanto.

farà opportuno e necessario, ed obbligandosi
al nome sempre di detto Municipio di
tenere per valido e fermo quanto il Signor
Mandatario avrà in virtù del presente
agito e operato.

Di quale nomino il prefato Signor
Comparsente chiede concedergli pubblico
atto, che io Notajo ho ricevuto, letto, e
pubblicato a chiaro ed intelligibile voce
al Signor Comparsente stesso alla presenza
dei sovra nominati Testimoni, i quali
tutti sono con me Notaro sottoscritti

- ≡ Furno Giovanni Sindaco
- ≡ Barrocchini Gaetano Testimonio
- ≡ Zanofetti Tommaso Testimonio

Il sovra espresso atto scritto per mano del con-
tente Signor Tommaso Zanofetti ed esente
da registrazione a termini di legge, si
contiene in facciate due e linee sei
oltre la chiusa - In fede:

≡ Pietro Monti & Noto

V. Per legalizzazione della firma del
Signor Pietro Monti Notajo alla resi-
denza di questa Città

Aqui ventidue Dicembre Mille

ottocento septantotto.

Il Presidente del Tribunale Civile
e Corregionale d'Acqui

≡ Mascardi

≡ De Giudici Cancelliere

Segue il Decreto Ministeriale di Approvazione
del suddetto Contratto

3230 ⁶/₇

Il Ministro delle Finanze

Visto la Legge 7 Luglio 1868 Numero 4471, colla
quale fu approvata la Convenzione 8 maggio
1867 stipulata tra il Demanio ed il Municipio di
Acqui per la cessione a quest'ultimo, mercede
il corrispettivo di Lire Trentodiecimila (Li-
re 310,000) dello Stabilimento Termale civile
ora esistente.

Divis^o 2^a
Sez^o 2^a Demanio
Dof. 11 Piemonte
N^o $\frac{65194}{11809}$

Visto l'istrumento 31 Dicembre 1868 rogato
Spighi col quale venne ratificata la vendita
suaccennata, nonchè i patti e le condizio-
ni, a cui la medesima doveva ritenersi vin-
colata.

Sentito il parere del Consiglio di Stato.

In applicazione delle Leggi e Regolamenti in vi-
gore Approva
e rende esecutorio il suddetto istrumento. 31.

Dicembre 1868 previa registrazione del presente
Decreto alla Corte dei Conti

Dato a Firenze addi 30 Giugno 1869

Per il Ministro

G. Cacciamali

Registrato alla Corte dei Conti

10 Luglio 1869

Per Copia Conforme

Reg. 260 D. Finanz. 89

Il Dirett. Capo della 2.ª Divis.

G. Agnesi

P. Germani

Registrato a Firenze il dì undici Settembre 1869 Reg. 23

foglio 111 Numero 8285 ricevuto Lire una e centesimi
dieci

Il Ricevitore

Maffei

La presente copia conforme al suo originale si rilascia
per servire alla trascrizione all' Uff. delle Spedizioni di
Corte, questo dì venti Settembre 1869

D. G. Antonio del fu D. Giuliano
Spighi Procuratore, e Notaro dei
Dipartimenti, e Amministrazioni
dello Stato nelle Province Tosane
residente in Firenze

Reg. n. 101.

